

## 4° QUARTO ARGOMENTO

### L'ESTRATTO CONTO: COME SI FORMA, COME SI LEGGE

#### L'ESTRATTO CONTO

Il Testo Unico in materia bancaria e creditizia, (emanato con decreto legge nell'agosto '93, entrato in vigore il primo gennaio 1994, modificato con decreto legislativo dell'ottobre 1999), impone alle banche l'invio periodico di una rendicontazione relativa ai contratti di durata come il conto corrente. In base a questa normativa, l'estratto conto è "annuale", ma il correntista può far richiesta scritta alla banca al fine di ricevere l'estratto conto con altra cadenza (mensile, trimestrale, semestrale) ritenuta più congeniale alle sue esigenze.

Prima considerazione: in mancanza di indicazioni del cliente, la legge considera "naturale" la cadenza annuale. Ancora oggi, però, molte banche impongono la cadenza trimestrale, perché non "interessate" a modificare il sistema informatico per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Il citato Testo Unico concede al correntista 60 giorni, dalla data di invio, per proporre reclamo a fronte della individuazione di un ordine male eseguito; dopodiché il documento si intenderà approvato in ogni sua parte. Si rammenti però che le norme sottoscritte in banca dall'utente quando aprì il conto, fissano in un periodo più lungo il limite per impugnare l'estratto nel caso di errori di calcolo, di omissioni o di duplicazioni.

Seconda considerazione: La definizione di un periodo di tempo tassativo, trascorso il quale il cliente non può più sollevare problemi di esecuzione o di scrittura, mentre per sé la banca mantiene aperta per dieci anni (normale decadenza) tale possibilità, è una evidente vessazione. La cosa è poi aggravata da una argomentazione molto cara ai direttori di agenzia: di fronte alla richiesta di rivedere errori o apportare modifiche ad operazioni o condizioni dell'anno precedente, si accampa una falsa impossibilità tecnica (imputata al computer) che non permetterebbe di intervenire in situazioni antecedenti l'inizio dell'anno. Si sappia che tale impossibilità è inesistente.

La "finanziaria 1994" eliminò ogni imposta di bollo gravante su alcune singole operazioni e sulle comunicazioni periodiche di legge inviate dalla banca ed introdusse l'imposta annua forfetaria di 33.000 lire (72.000 se il conto era intestato ad una società) frazionata e percepita per ogni invio dell'estratto (di conto corrente e di conto titoli). Un anno dopo, quei bolli furono portati agli attuali livelli, rispettivamente a 49.500 (oggi euro 25,56) ed a 108.500 lire (oggi euro 56,03). [Per inciso, si rammenti che la stessa legge "finanziaria 94" ha introdotto il bollo (allora pari a 20.000 lire,

oggi pari ad euro 10,33) per ogni contratto sottoscritto in banca.]

Terza considerazione: Il bollo non diminuisce se si richiede una periodicità meno serata. Pertanto, si pagheranno in unica soluzione 25,56 euro, con estratto annuale; due volte 12,78 euro, con estratto semestrale; quattro volte 6,39 euro, con estratto trimestrale; dodici volte 2,13 euro con estratto mensile.

In merito alla trasparenza delle condizioni di contratto (tassi, spese, commissioni ecc.), il Testo Unico impone alle banche di comunicare al cliente ogni variazione a suo svantaggio: personalmente se la variazione è imposta solo a quel cliente, mettendo un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale se le modifiche riguardano la totalità della clientela (ci asteniamo da commenti). Le nuove norme CICR, in vigore dal 1° ottobre 2003, prevedono (è l'unica novità) che le banche comunichino le variazioni per lettera alla prima occasione utile, in occasione, cioè, di inoltro di altra corrispondenza (contabili, conferme, estratto conto ecc.).

Quarta considerazione: Poiché il cliente ha quindici giorni di tempo, da quando viene a conoscenza delle variazioni, per non accettarle e rescindere il contratto alle precedenti condizioni, è sempre opportuno verificare con attenzione quanto riportato nella corrispondenza inviata dalla banca. Ciò è possibile anche nel caso in cui la banca, con una professionalità esemplarmente europea, comunichi che la variazione è retrodata.

Alla luce di questi vincoli normativi e temporali, è opportuno attrezzarsi per controllare quanto riportato dalla banca in merito all'andamento contabile del nostro rapporto. Per poter esercitare questo diritto, è necessario disporre soltanto di un po' di buona volontà per puntualizzare il concetto di "numeri creditori e debitori" (vedi oltre), di "commissione di massimo scoperto", di "valuta e disponibilità" ecc.: riteniamo infatti che solo la adeguata conoscenza degli strumenti che usiamo (in ogni campo) permetta un esercizio sereno e competente dei nostri diritti ed una parallela consapevole attenzione ai nostri doveri.

L'estratto conto in pratica

L'estratto conto inviato dalla banca al correntista è costituito da tre parti:

Il primo rendiconto è costituito dalla notazione cronologica di tutte le operazioni – in entrata ed in uscita – effettuate dal titolare o addebitate dalla banca (spese, commissioni ecc.).

La seconda parte elenca le operazioni considerandone non la data di effettuazione (punto precedente) ma la imputazione per valuta, cioè considerando la data di decorrenza degli interessi (attivi o passivi) imputabili all'operazione.

Un esempio per chiarire:

Il giorno 10 gennaio verso un assegno di 1000 euro su un conto aperto il giorno prima; la banca mi informa che i giorni di valuta sono 5 lavorativi.

Il giorno 14 prelevo la stessa somma.

Se ipotizziamo solo queste due operazioni, il successivo estratto conto indicherà:

Nel primo foglio (contabile):

a.1) Saldo iniziale	0		
b.1) 10 gennaio - Versamento	+ 1.000	Saldo	+ 1.000
c.1) 14 gennaio - Prelevamento	- 1.000	Saldo	0

Nel secondo foglio (per valuta):

a.2) Saldo iniziale	0		
b.2) 14 gennaio	- 1.000	Saldo	- 1.000
c.2) 15 gennaio	+ 1.000	Saldo	0

Quindi, dal punto di vista contabile (1° foglio) non c'è nulla da dire, ma considerando le valute (2° foglio) ho usato per un giorno (dal 14 al 15) 1.000 euro prestatimi dalla banca: questo prestito mi comporterà il pagamento di interessi passivi (per un giorno) e della commissione di massimo scoperto definita in percentuale sul saldo passivo (- 1.000) riscontrato anche per un giorno.

La terza parte riporta la situazione trimestrale di interessi attivi conguagliati (al passivo) da commissioni e spese, bolli ed eventuali interessi passivi. Il risultato verrà accreditato o addebitato (se le spese superano gli interessi a credito) sul conto.

In essa, il calcolo degli interessi creditori e debitori non viene fatto direttamente, ma attraverso il passaggio intermedio del calcolo dei "numeri".

#### CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Anche se si ritiene di non essere in grado di "leggere" estratti conto bancari, è opportuno comunque conservarli. Non è necessario tenerli in ordine: basta sapere che sono lì e che, in caso di necessità, possono essere - pazientemente - ripescati tutti e con certezza.

Potrebbero servire prima di quanto non si pensi.

Si consideri che la documentazione bancaria può essere richiesta (a "titolo oneroso") e deve essere consegnata dalla banca entro 90 giorni [punto 4° dell'art. 119 del T.U. delle leggi in materia creditizia]. Quel "titolo oneroso" vale anche 10 euro a singolo foglietto fornitoci in copia. Chiedere gli estratti conti di un anno può costarci 100 euro.

Essere accorti nella conservazione è, quindi, una forma di risparmio.